

22 DICEMBRE 2011
VENEZIA, ORDINANZA ANTICAMPER

Rep. Ord. n° 811 del 22/12/2011

Oggetto:
Regolamentazione della sosta di autocaravan e caravan nel territorio del Comune di Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'articolo 185 del Nuovo codice della strada stabilisce che l'autocaravan è soggetto alla disciplina di regolamentazione della circolazione prevista per tutte le tipologie di veicoli e pertanto sottoposti alle stesse limitazioni e agli stessi divieti;
- la sosta degli autocaravan non costituisce campeggio o attendamento quando i veicoli poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri, salvo quelli del motore, e non occupano la sede stradale dedicata alla sosta in misura eccedente rispetto all'ingombro dell'autoveicolo medesimo;

Considerato che:

- Il territorio del comune di Venezia è caratterizzato da un'elevata affluenza di turistica nel corso di buona parte dei mesi dell'anno e pertanto che di camper;
- nel corso degli accertamenti effettuati dal Corpo di Polizia Municipale è emersa la presenza degli stessi al di fuori di aree adibite alla sosta, non solo di autocaravan, ma nemmeno di altri veicoli;
- Si rende necessaria regolamentare in modo specifico la circolazione di detti veicoli sul territorio comunale, identificando e segnalando le aree adibite alla sosta degli stessi;
- Sul territorio comunale non è consentito il campeggio di autocaravan e di caravan, fatta eccezione che per le strutture ricettive a tal fine attrezzate;

Verificato che sul territorio comunale le aree di sosta su strada non risultano sufficientemente ampie da consentire la sosta regolare degli autocaravan e di caravan;

riconosciuta che la sosta di caravan è consentita esclusivamente se collegati al veicolo trattore ed all'interno di aree adibite alla sosta di veicoli;

riconosciuta che sul territorio del comune di Venezia sono presenti numerosi parcheggi scambiatori adeguatamente illuminati e sorvegliati, che in quanto tali consentono il raggiungimento dei principali poli attrattori/turistici della città attraverso l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico;

riconosciuta tuttavia l'esigenza di consentire la sosta di autocaravan e di caravan al di fuori delle aree esplicitamente individuate solo qualora il veicoli non occupassero la sede stradale adibita alla sosta di veicoli in misura eccedente rispetto all'ingombro del veicolo medesimo;

Visto:

- Visto l'art. 7 comma 1 lettera h) che riserva ai comuni la facoltà di "istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185" del Decreto Legislativo n°285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- visto l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- visti gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- visto la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

1. Istituire il divieto di sosta permanente con rimozione coatta per auto - caravan e caravan su tutto il territorio comunale ad eccezione degli stalli di sosta liberi segnalati all'interno delle seguenti aree a parcheggio:

- a) parcheggio scambiatore di via Miranese;
 - b) parcheggio scambiatore di via Castellana;
2. vietare il campeggio su tutto il territorio comunale delle auto - caravan e di caravan ad eccezione delle strutture ricettive all'uopo realizzate di cui al punto precedente;
3. nel corso della sosta è vietato lo scarico di qualsiasi deflusso differente da quello del propulsore meccanico;
4. la sosta su strada è consentita al di fuori delle aree di cui al punto 1 qualora l'ingombro del veicolo sia completamente contenuto all'interno dello stalli di sosta;
5. la sosta di soli caravan, scollegati al veicolo trattore, non è consentita;